

Legge regionale 22 settembre 2017 , n. 32 - TESTO VIGENTE dal 02/09/2021

Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili.

Capo III

Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Art. 5

(Modifiche all'articolo 60 della legge regionale 23/2007)(1)

1. Al comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2001 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), sono apportate le seguenti modifiche:

a)

(ABROGATA)

b) alla lettera e) le parole <<determinazione per le strade regionali>> sono sostituite dalle seguenti: <<determinazione per la viabilità regionale, come definita dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32,>>;

c) alla lettera g) le parole <<Province e>> sono soppresse.

(2)

Note:

1 La disposizione del presente articolo ha efficacia dall'1/1/2018, come disposto dall'art. 16, c. 1 della medesima L.R. 32/2017.

2 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 14/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 60, c. 1, lett. d bis), L.R. 23/2007.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 61 della legge regionale 23/2007)(1)

1. All'articolo 61 della legge regionale 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 3 le parole <<Le Province e i Comuni>> sono sostituite dalle seguenti:<<I Comuni>>.

Note:

1 La disposizione del presente articolo ha efficacia dall'1/1/2018, come disposto dall'art. 16, c. 1 della medesima L.R. 32/2017.

Art. 7

(Modifica all'articolo 62 della legge regionale 23/2007)(1)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 23/2007 è abrogata.

Note:

1 La disposizione del presente articolo ha efficacia dall'1/1/2018, come disposto dall'art. 16, c. 1 della medesima L.R. 32/2017.

Art. 8

(Modifica all'articolo 62 bis della legge regionale 23/2007)(1)

1. Il comma 2 dell'articolo 62 bis della legge regionale 23/2007 è abrogato.

Note:

1 La disposizione del presente articolo ha efficacia dall'1/1/2018, come disposto dall'art. 16, c. 1 della medesima L.R. 32/2017.

Art. 9

(Modifica all'articolo 62 ter della legge regionale 23/2007)(1)

1. Al comma 1 dell'articolo 62 ter della legge regionale 23/2007 le parole <<, o delle

Province>> sono soppresse.

Note:

1 La disposizione del presente articolo ha efficacia dall'1/1/2018, come disposto dall'art. 16, c. 1 della medesima L.R. 32/2017.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 62 quater della legge regionale 23/2007)(1)

1. All'articolo 62 quater della legge regionale 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Passaggi di proprietà fra Regione e Comuni)>>;

b) al comma 2 le parole <<trasferiti alla Provincia o al Comune>> sono sostituite dalle seguenti: <<trasferiti al Comune, qualora di interesse comunale>>.

Note:

1 La disposizione del presente articolo ha efficacia dall'1/1/2018, come disposto dall'art. 16, c. 1 della medesima L.R. 32/2017.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 63 della legge regionale 23/2007)(1)

1. All'articolo 63 della legge regionale 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<e successive modifiche,>> sono aggiunte le seguenti: <<nonché sulla viabilità regionale come definita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 32/2017>>;

b) al comma 5 dopo le parole <<e successive modifiche,>> sono aggiunte le seguenti: <<nonché sulla viabilità regionale come definita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 32/2017>>;

c) al comma 6 dopo le parole <<decreto legislativo 111/2004>> sono aggiunte le

seguenti: <<, nonché sulla viabilità regionale come definita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 32/2017>>.

Note:

1 La disposizione del presente articolo ha efficacia dall'1/1/2018, come disposto dall'art. 16, c. 1 della medesima L.R. 32/2017.